

GENNARO STAGNO  
ANDREA SIGNORINI

CARLA ANTONINI

SEDE DI MILANO: PIAZZALE LUIGI CADORNA 13

TEL. +39 02 86995657 FACSIMILE +39 0289095580

MAIL [info@gspartners.it](mailto:info@gspartners.it)

[www.gspartners.it](http://www.gspartners.it)

## Nostra Circolare Informativa n. 5/2021

**A tutti i clienti**

**Loro sedi**

Milano, lì 18 giugno 2021

**Oggetto: “Decreto Sostegni - bis” 2021**

### **INTRODUZIONE**

Il decreto "Sostegni-bis", n. 73 del 25 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed entrato in vigore il 26 maggio 2021, introduce ulteriori norme agevolative per determinati soggetti colpiti dalla pandemia da COVID-19. Di seguito riportiamo le principali novità contenute nel predetto Decreto.

### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – art.1, commi da 1 a 3**

Viene previsto, per gli operatori economici già beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dal decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), un nuovo indennizzo di pari importo, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza. Spetta a condizione che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni bis” e che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito. La somma sarà assegnata in via automatica dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario o postale in cui è confluito il precedente ristoro ovvero potrà essere fruita sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite il modello F24, nel caso in cui il destinatario abbia espresso tale scelta in occasione della prima attribuzione.

### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO – art.1, commi da 5 a 13**

In alternativa, gli stessi contribuenti (titolari di reddito agrario o esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, residenti o stabiliti

nel territorio nazionale), sempre che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis”, possono accedere a un diverso contributo, correlato alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 a condizione che la perdita media mensile subita dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia stata almeno del 30 per cento.

Chi è stato ammesso al contributo fondo perduto Sostegni (determinato - ricordiamo - in funzione del calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019) e riceve, in automatico l’indennizzo, può richiedere l’eventuale maggiore valore calcolato con il nuovo criterio. In tale ipotesi, la somma già ricevuta o riconosciuta come credito d’imposta sarà scomputata dall’ammontare spettante.

Il nuovo indennizzo è calcolato applicando alla differenza di fatturato le stesse percentuali (60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda dei ricavi/compensi realizzati/percepiti nel 2019) fissate per il contributo fondo perduto “Decreto Sostegni”.

Sono più alte, invece, le percentuali per chi non ne ha fruito: 90, 70, 50, 40 e 30% (in ogni caso, l’importo del bonus non può superare 150mila euro).

Il beneficio andrà richiesto in via telematica all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini che saranno disciplinati da un provvedimento della stessa Agenzia, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. I soggetti tenuti alla comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva potranno presentare istanza di accesso al contributo solo dopo aver trasmesso quella relativa al primo trimestre 2021.

#### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO – art.1, commi da 16 a 26**

Viene infine prevista un terzo contributo alternativo per le medesime categorie di contribuenti, nel caso in cui il risultato economico d’esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, presenti un peggioramento almeno pari alla percentuale che sarà definita con decreto ministeriale. L’indennizzo sarà determinato, (con un massimo di 150mila euro), applicando alla differenza tra i due risultati d’esercizio una percentuale, che sarà anch’essa individuata con ulteriore provvedimento.

Il contributo “a conguaglio” andrà richiesto, in via telematica, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura; l’istanza può essere trasmessa soltanto se la dichiarazione dei redditi 2020 verrà presentata entro il 10 settembre 2021. L’efficacia delle disposizioni di cui sopra è subordinata all’autorizzazione europea.

**ESTENSIONE E PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI E AFFITTO D'AZIENDA – art. 1, co. 4**

Viene esteso e prorogato anche il credito d'imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto d'azienda per i mesi da gennaio a maggio 2021. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01.01.2019, il credito d'imposta spetta anche in assenza delle predette condizioni.

Per le imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e i tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021 senza le condizioni di cui sopra.

**AGEVOLAZIONI TARI – art. 6**

A favore delle attività economiche interessate dalle chiusure/limitazioni imposte nei primi mesi del 2021 a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, i Comuni potranno ridurre la tassa sui rifiuti urbani o la tariffa di natura corrispettiva.

**TAX CREDIT VACANZE – art. 7, comma 3**

Il così detto "Tax credit" è riconosciuto anche per il pagamento di servizi offerti da agenzie di viaggio e tour operator. La norma richiamata dispone, in generale, che il credito è riconosciuto alle famiglie con un ISEE a euro 40.000.

**ATTIVITA' DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE – art. 9, comma 1 e 2**

Ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021 il periodo di sospensione dei termini per versare le somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (articolo 68, Dl n. 18/2020) nonché il periodo di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, di pensione, di indennità sostitutive o di assegni di quiescenza (articolo 152, Dl n. 34/2020), che il decreto "Sostegni" aveva già differito dal 28 febbraio al 30 aprile.

Gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo in cui non ha operato la sospensione, cioè dal 1° maggio fino all'entrata in vigore del "Sostegni bis", restano validi.

**RINVIO PLASTIC TAX – art. 9, comma 3**

Viene differita dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 la data di entrata in vigore della plastic tax.

**TASSAZIONE CAPITAL GAIN DI START UP INNOVATIVE – art. 14**

Per sostenere le start up innovative (articolo 25, comma 2, Dl n. 179/2012) e le piccole e medie imprese innovative (articolo 4, Dl n. 3/2015), vengono introdotti benefici fiscali a favore delle persone fisiche che investono in tali realtà, acquisendone quote di partecipazione mediante sottoscrizione di capitale sociale: le plusvalenze per la loro cessione, realizzate al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, (ordinariamente tassate con l'aliquota del 26% ex articolo 3, comma 1, Dl n. 66/2014), saranno esenti dalle imposte sui redditi, sia in caso di partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir) che di partecipazioni non qualificate. Per fruire dell'agevolazione, le quote devono essere acquisite tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

**NOTE DI VARIAZIONE IVA SUI CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCURSUALI – art. 18**

Con una serie di modifiche alla disposizione della “legge Iva” che disciplina le variazioni dell'imposta e dell'imponibile successive all'emissione della fattura (articolo 26, Dpr n. 633/1972), viene stabilito che, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo), è possibile effettuare le conseguenti variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione infruttuosa, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato. Queste nuove disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate dopo la data di entrata in vigore della presente norma, ossia a decorrere dal 26 maggio 2021.

**CESSIONE CREDITI E ACE INNOVATIVA – art. 19**

Viene prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2021, l'operatività della norma agevolativa (articolo 44-bis, Dl n. 34/2019) che consente di trasformare in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, ossia vantati verso debitori inadempienti.

In tema di Ace, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, si riportano inoltre le principali novità:

- alla variazione in aumento di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota del rendimento nozionale viene portata al 15 per cento,
- gli incrementi di capitale proprio, che di solito, in tema di Ace, devono essere rapportati ad anno, rilevano dal primo giorno del periodo d'imposta.

#### **MODIFICA AGLI INCENTIVI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE – art. 19, co.7**

Vengono modificati gli incentivi a favore delle aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, qualora tali operazioni avvengano nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Il progetto deve essere approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o la cui operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Sono escluse dalla norma in commento le società in stato di dissesto o con rischio di dissesto ovvero in stato di insolvenza.

#### **ALTRE NOVITA'**

- Viene ripristinato, in favore degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed and breakfast, case vacanze per affitti brevi), il “bonus sanificazione”, nella misura del 30%, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati e per acquistare dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
- Viene istituito un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini.
- Viene estesa al mese di luglio l'agevolazione disposta dal decreto “Sostegni” per aprile, maggio e giugno, allo scopo di ridurre la spesa sostenuta in bolletta elettrica dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, quali, ad esempio, piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente deve stabilire, con propri provvedimenti, la riduzione delle voci identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

- Viene ampliata la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa (ad esempio esenzione dell'imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), qualora vengano rispettate determinate condizioni. Ne sono destinatari coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40mila euro. Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022.
- Per garantire l'accesso al credito delle imprese, in particolare viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace.
- Inoltre nell'ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

**GS & PARTNERS** “ DOTTORI COMMERCIALISTI”

*Dott.ssa Carla Antonini*